



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V - Ambito territoriale per la provincia di Foggia

71122 FOGGIA – Via P. Telesforo, 25 – tel. 0881/795239

e-mail: usp_fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.usfoggia.it/>

Foggia, data del protocollo

Ai partecipanti alle procedure di mobilità annuale per l'a.s. 2026/2027

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Foggia

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

OGGETTO: Chiarimenti in merito alle graduatorie provvisorie delle procedure di mobilità annuale e riscontro generale ai reclami

In merito alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie delle procedure di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l'a.s. 2026/2027, si forniscono alcuni chiarimenti relativi alle cause di esclusione e di rettifica delle domande.

- 1) Per i docenti soggetti a vincolo di permanenza, l'art. 1, comma 17, del CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie subordina la partecipazione alle procedure in esame a una condizione specifica, che si riporta: "L'indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento/assistenza, ovvero per il distretto sub comunale di residenza per comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio competente. Per i beneficiari degli artt. 21 e 33, comma 6, legge n. 104/1992 le condizioni che disciplinano l'espressione della preferenza di cui al precedente comma devono intendersi riferite al proprio comune di residenza".

In altri termini, non è sufficiente indicare nella domanda le Istituzioni scolastiche del Comune di residenza/ricongiungimento/assistenza; è necessaria l'indicazione della preferenza sintetica per il Comune. Nei casi di omessa indicazione, quest'Ufficio ha escluso la relativa domanda.

- 2) In base all'art. 7, comma 4, del CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie "l'assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall'art. 4 del C.C.N.I. mobilità, ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possiede lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado

U.A. Primo ciclo d'istruzione (Scuola dell'infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado)

U.A. Istruzione secondaria di secondo grado

Referenti dell'istruttoria: Dott.ssa Maria Teresa Cavaliere (mariateresa.cavaliere5e@istruzione.it), Dott.ssa Angela Maria Tarantino (angelamaria.tarantino1@istruzione.it), Dott.ssa Valentina Palena (valentina.palena1@istruzione.it), Dott. Giuliano Sereno (giuliano.sereno@istruzione.it), Dott.ssa Rita Tiziani (rita.tiziani2@istruzione.it)



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V - Ambito territoriale per la provincia di Foggia

71122 FOGGIA – Via P. Telesforo, 25 – tel. 0881/795239

e-mail: usp_fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.usfoggia.it/>

diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità”.

Quest'Ufficio ha, di conseguenza, escluso tutte le domande di assegnazione provvisoria in cui l'aspirante non abbia richiesto la propria tipologia di posto o classe di concorso e barrato la relativa casella del modello.

- 3) Per le domande di assegnazione provvisoria dei docenti non soggetti a vincolo, l'art. 7, comma 8, del CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie specifica quanto segue: “L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità”.

In sintesi, non è sufficiente indicare nella domanda le Istituzioni scolastiche del Comune di ricongiungimento; è necessaria l'indicazione della preferenza sintetica per il Comune. Nei casi di omessa indicazione, quest'Ufficio ha annullato tutte le preferenze per Comuni diversi da quello di ricongiungimento, nonché per altre tipologie di posto o classi di concorso.

- 4) Per far valere titoli di precedenza, l'art. 8 del CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie richiede l'espressione della preferenza sintetica per il Comune di residenza/assistenza.

In altri termini, non è sufficiente indicare nella domanda le Istituzioni scolastiche del Comune di residenza/assistenza; è necessaria l'indicazione della preferenza sintetica per il Comune. Nei casi di omessa indicazione, quest'Ufficio non ha riconosciuto il titolo di precedenza.

- 5) Il punteggio per il ricongiungimento, pari a 6 punti, spetta esclusivamente nei casi indicati dalla lettera a) dell'Allegato 3: ricongiungimento al coniuge o parte dell'unione civile o al convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 76/2016; ricongiungimento ai figli minori; ricongiungimento ai figli maggiorenni con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992); ricongiungimento ai genitori di età superiore ai 65 anni; ricongiungimento ai minori affidati; ricongiungimento ai maggiorenni affidati con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992).

Non bisogna, pertanto, confondere il presupposto per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria con il punteggio per il ricongiungimento: il ricongiungimento a un genitore che non abbia compiuto 65 anni, ad esempio, legittima la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria, ma non dà diritto ai sei punti.

- 6) In caso di mancata allegazione della documentazione a sostegno delle voci dichiarate nella domanda, quest'Ufficio ha annullato i relativi punteggi.

Analogamente, in caso di preferenza aggiuntiva per i posti di sostegno, la preferenza è stata annullata nell'ipotesi di mancata dichiarazione del possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento.

In caso di preferenza aggiuntiva per una classe di concorso, la preferenza è stata annullata nell'ipotesi di mancata dichiarazione del possesso dell'abilitazione per la classe di concorso richiesta.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V - Ambito territoriale per la provincia di Foggia

71122 FOGGIA – Via P. Telesforo, 25 – tel. 0881/795239

e-mail: usp_fg@istruzione.it – PEC: uspfgr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

- 7) Per i docenti soggetti a vincolo quinquennale di permanenza su posto di sostegno, è stata annullata la preferenza per il posto comune.

La presente nota ha valore di riscontro generalizzato ai reclami riguardanti uno degli aspetti illustrati. In tali casi, pertanto, non sarà fornito un riscontro individuale al reclamo.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE

Vito Alfonso

U.A. Primo ciclo d'istruzione (Scuola dell'infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado)

U.A. Istruzione secondaria di secondo grado

Referenti dell'istruttoria: Dott.ssa Maria Teresa Cavaliere (mariateresa.cavaliere5e@istruzione.it), Dott.ssa Angela Maria Tarantino (angelamaria.tarantino1@istruzione.it), Dott.ssa Valentina Palena (valentina.palena1@istruzione.it), Dott. Giuliano Sereno (giuliano.sereno@istruzione.it), Dott.ssa Rita Tiziani (rita.tiziani2@istruzione.it)